



COMUNE DI ARBOREA

Pubblicazione all' albo on-line

1011 13 09 19

COMUNE DI ARBOREA

COMUNE DI ARBOREA
(Provincia di Oristano)

Tipo Protocollo: Interno
n. 0012517 del 13-09-2019
Reg. del 13-09-2019 alle ore 11:51:40
Categoria:1 - Classe:8 - Sottoclasse:



Provincia di Oristano

Viale Omodeo, 5 cap 09092 - tel. 0783/80331 fax 8033223 P. Iva 00357550953 cod. fisc. 80004550952 c.c. 16276099

- UFFICIO TECNICO -

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DECENNALE DI N. 5
POSTEGGI PRESSO IL MERCATO CIVICO PER LO SVOLGIMENTO DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visti:

- La Legge Regionale n. 5/2006 e s.m.i.;
- I criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/4/2007;
- Il vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche coperte – Mercato Civico Comunale, di seguito REGOLAMENTO, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2009 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2019;
- Il Decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998;
- Il Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i.;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 175 del 12/09/2019, con la quale è stato approvato il bando e i relativi allegati per l'assegnazione decennale di n. 5 posteggi presso il mercato civico per lo svolgimento del commercio su area pubblica.

Accertata la disponibilità di n° 5 posteggi nel Mercato Civico Comunale;

RENDE NOTO

Che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione decennale dei sotto indicati posteggi disponibili presso il mercato civico comunale:

<i>n° posteggi</i>	<i>Dimensioni in mq</i>	<i>Canone mensile (cadauno)</i>
3	16	€ 170,00 (+iva 22%)
2	9	€ 136,00 (+iva 22%)

I posteggi dovranno destinarsi all'esercizio dell'attività per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'erogazione dei pubblici servizi, in numero di uno per tipologia merceologica.

Saranno riservati n. 2 posteggi agli imprenditori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001.

Il Comune si riserva la facoltà di individuare il posteggio da assegnare e di verificare la compatibilità delle destinazioni d'uso proposte, con le norme sanitarie e urbanistiche vigenti, nonché la conformità alle esigenze di ordine pubblico, sicurezza e decoro.

ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente bando per l'assegnazione dei posteggi liberi, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda o cooperative, purché in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione, ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i.

Requisiti morali per l'esercizio del commercio

Ai sensi del sopra citato articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010, non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 575/1965, ovvero a misure di sicurezza.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo precedente, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi delle lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del paragrafo precedente, permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare

Ai sensi dell'art. succitato art. 71 del D. Lgs. 59/2010 l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

I requisiti morali e professionali per l'esercizio del commercio devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda e devono essere autocertificati in fase di selezione. L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal bando stesso e la decadenza della concessione eventualmente acquisita.

ART. 2 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere presentate sino alle ore 12.00 del giorno 14. 10. 2019.

Saranno escluse le domande pervenute dopo il termine di chiusura sopra indicato.

La domanda di partecipazione al bando, in bollo da € 16,00, compilata utilizzando esclusivamente il modello **Allegato A**, dovrà essere sottoscritta dall'interessato e corredata dalle dichiarazioni richieste, compresi gli allegati relativi alle autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali e sui requisiti antimafia da dichiararsi sul modello **Allegato B**.

Sulla busta contenente la domanda e la documentazione relativa alla partecipazione al presente bando, a pena di esclusione, devono essere indicati il nome, cognome e indirizzo del mittente e la dicitura "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO PRESSO IL MERCATO COMUNALE".

La domanda può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

1. Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Arborea, Viale Omodeo, n. 5, durante gli orari di apertura al pubblico;
2. Lettera raccomandata A/R, posta celere, corriere o agenzia di recapito autorizzata, indirizzata a "Comune di Arborea, Viale Omodeo, n. 5, 09092, OR". Non saranno ammesse le domande che, pur inviate in tempo utile, pervengano al Protocollo del Comune dopo la scadenza fissata. La data di ricevimento è comprovata dal codice a barre del Protocollo Generale del Comune. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito del plico contenente la domanda, il quale resta ad esclusivo rischio del mittente, qualora lo stesso non giunga in tempo utile.
3. Posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it. Non saranno ammesse le domande inviate ad un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del Comune. In questo caso, ai fini della presentazione nei termini, fa fede la data di arrivo della pec all'indirizzo suindicato. In caso di inoltro a mezzo pec, la domanda e le dichiarazioni autocertificative devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante e dalle altre persone eventualmente tenute a rendere le autocertificazioni ovvero dal soggetto terzo munito di procura alla firma.

ART. 3 DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione, **Allegato A**, al presente bando devono essere allegati, a pena di automatica esclusione, i sotto elencati documenti:

- **Allegato B** – modello per la dichiarazione dei requisiti professionali e morali;
- Copia del documento di identità in corso di validità dell'istante, ovvero copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni dalla data di presentazione, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- Copia del documento di identità in corso di validità delle eventuali altre persone tenute a rendere le dichiarazioni autocertificative in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali;
- In caso di consegna mediante PEC il richiedente deve presentare anche l'**Allegato C** - modello per l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00;
- Qualora l'istante o eventuali altri soggetti tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali conferiscano procura a terzi per la firma digitale della domanda o per l'invio a mezzo pec, occorre allegare anche i sotto indicati documenti:
 - Modello di procura alla firma digitale e/o alla trasmissione mediante pec;
 - Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e delle eventuali altre persone tenute a produrre le dichiarazioni autocertificative ovvero, in caso di cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno o, nel caso in cui il permesso scada entro 30 giorni dalla data di presentazione, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo.

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è sanabile e comporta l'esclusione automatica dalla procedura concorsuale:

- La presentazione della domanda fuori dai termini stabiliti;
- La presentazione dell'istanza su un modello diverso da quello allegato al bando (Allegato A);
- Il mancato possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti morali e professionali per l'esercizio del commercio;
- L'omessa, irregolare o incompleta sottoscrizione, esclusivamente con firma digitale in caso di consegna via pec, ovvero con firma autografa negli altri casi, della domanda e delle dichiarazioni autocertificative sul possesso dei requisiti morali e professionali da parte del titolare dell'impresa individuale, legale rappresentante della società e dei soci con poteri di amministrazione, dell'eventuale soggetto preposto alla vendita, ovvero, in caso di procura alla firma, da parte del procuratore;
- La domanda e/o le allegate dichiarazioni prive anche di uno solo dei seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, sede legale o domicilio elettronico, codice fiscale/partita IVA, numero di telefono, indirizzo e-mail, con specifica autorizzazione all'utilizzo esclusivo dell'indirizzo e-mail/PEC per le comunicazioni tra il Comune e il richiedente;
- La mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione e la mancata indicazione della categoria merceologica;
- La mancanza, o incompletezza della copia del documento di identità o del permesso di soggiorno del richiedente e degli altri eventuali soggetti che devono sottoscrivere le autocertificazioni rese;
- In caso di inoltro a mezzo pec:
 - La domanda e/o le dichiarazioni autocertificative del richiedente e delle altre persone eventualmente tenute a rendere le autocertificazioni, firmate digitalmente da un terzo soggetto, senza aver allegato e/o compilato correttamente il modello **Allegato D** per la procura alla firma;
 - La domanda inoltrata dall'indirizzo pec di un terzo soggetto senza aver allegato e/o compilato correttamente il modello per la procura alla trasmissione;
 - In caso di procura alla firma e/o alla trasmissione, la mancanza della copia del documento di identità o del permesso di soggiorno del richiedente e degli altri eventuali soggetti che devono sottoscrivere le autocertificazioni rese;
 - Sono altresì escluse le domande con copia/e del/i documento/i di identità/permesso di soggiorno allegata/e ma non leggibile, o con solo retro o solo fronte, o non più in corso di validità alla data della loro presentazione;
 - Le domande inoltrate ad un indirizzo PEC del Comune diverso dal seguente **protocollo@pec.comunearborea.it**.

ART. 5 CAUZIONE

Successivamente all'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, ai soggetti risultati aggiudicatari sarà tempestivamente inviata apposita comunicazione nella quale saranno indicate le modalità per dar corso alla stipula del contratto.

All'atto della concessione, ciascun concessionario dovrà;

1. versare una cauzione pari a n. 2 mensilità del canone dovuto, come indicato nella tabella in premessa, tramite versamento sul c/c postale n. 16276099 intestato a "COMUNE DI ARBOREA - Servizio Tesoreria", causale: "Deposito cauzionale per il posteggio n. ____ per l'attività di _____ presso il Mercato Civico Comunale";
2. trasmettere all'ufficio TECNICO del Comune di Arborea la ricevuta di pagamento.

ART. 6 DURATA DELLE CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche coperte, le concessioni rilasciate agli aggiudicatari del presente bando hanno durata decennale e possono essere rinnovate tacitamente.

ART.7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento, l'assegnazione dei posteggi deve avvenire mediante formazione di apposita graduatoria.

In caso di domande di partecipazione in numero superiore ai posteggi da assegnare, i posteggi per l'esercizio dell'attività saranno assegnati sulla base di un'apposita graduatoria, formulata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) Soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che vantino, nei mercati del territorio comunale, il più alto numero di presenze per occupazione di posteggi destinati allo stesso settore merceologico. A tal fine verranno computate le presenze maturate nel mercato rionale e nel mercato civico del territorio comunale;
- b) Richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori.

A parità dei predetti requisiti si applicano i seguenti criteri da valutare in subordine progressivo:

- 1) Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- 2) Numero familiari a carico;
- 3) Anzianità del richiedente;
- 4) Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- 5) Anzianità dell'iscrizione al registro imprese.

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma pubblica.

I criteri di priorità verranno presi in considerazione solo se espressamente specificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda e non potranno considerarsi elementi sanabili tramite il soccorso istruttorio.

Ad una stessa ditta potrà essere rilasciata una sola concessione riferita ad un singolo posteggio o al massimo due posteggi per la medesima attività.

Qualora, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali si verificassero delle rinunce o degli impedimenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione o qualora le richieste presentate fossero insufficienti a permettere

l'assegnazione di tutti i posteggi messi a bando, potrà essere assegnato un ulteriore posteggio anche ai concorrenti che siano già titolari di un posteggio al mercato civico.

ART. 8 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E FINALE

La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arborea e sul sito internet istituzionale, al fine della presentazione di eventuali osservazioni in via preliminare alla redazione della graduatoria definitiva. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai partecipanti.

Qualora il responsabile del servizio, in sede di valutazione delle domande presentate, rilevi la presenza di elementi che necessitino di ulteriori chiarimenti o approfondimenti, potrà richiedere ai concorrenti eventuali chiarimenti, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a dieci giorni, entro il quale adempiere a quanto richiesto. Decorso infruttuosamente il termine assegnato senza che il richiedente abbia regolarizzato la propria posizione, lo stesso verrà valutato attraverso gli elementi in possesso dell'ufficio.

Le eventuali osservazioni formulate dai concorrenti devono essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e in forma scritta con le stesse modalità previste per l'invio delle istanze. Dette osservazioni devono essere opportunamente sostenute da prove documentali.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni relative ad eventuali integrazioni documentali richieste, a pena di esclusione, dal presente bando.

In seguito alla valutazione e all'eventuale accoglimento delle osservazioni, verrà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune, consultabile sul sito internet istituzionale, la graduatoria definitiva. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai partecipanti.

La graduatoria definitiva avrà validità di due anni dalla data della sua approvazione. Dalla stessa si attingerà, secondo l'ordine degli idonei, per tutto il periodo della sua validità, qualora si rendessero disponibili posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività o decadenza della concessione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

ART. 9 – ONERI SUCCESSIVI ALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

Successivamente all'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, i soggetti risultati aggiudicatari saranno convocati per la stipula del contratto di concessione del posteggio.

All'atto della accettazione l'aggiudicatario dovrà avere estinto qualsiasi eventuale rapporto debitorio esistente con il COMUNE, o fornire apposita fidejussione a garanzia della estinzione dello stesso. In caso contrario, egli decadrà dalla concessione del posteggio.

All'atto della stipula, l'aggiudicatario deve, a pena di decadenza, depositare la ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale, corrispondente a n. 2 mensilità del canone di posteggio come specificato all'art. 5.

La cauzione verrà restituita al termine della concessione, salvo il diritto del Comune di incamerare tale somma, o parte di essa, sino al saldo di ogni suo credito per rimborsi spese, ritardati pagamenti dei canoni di concessione, rifusione danni, etc..

Dalla data del rilascio della concessione decorrerà l'obbligo del pagamento del canone mensile, da corrispondere, ai sensi dell'art. 8 del *"Regolamento per il commercio su aree pubbliche"*.

Il posteggio potrà essere aperto solo previa presentazione, ai sensi della normativa vigente, della Dichiarazione Unica Autocertificativa di Attività Produttiva (DUAAP) e dei relativi allegati allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune.

L'allestimento del posteggio è a carico dell'assegnatario che dovrà iniziare l'attività entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, a pena di decadenza.

L'Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento al controllo delle autocertificazioni, tenuto conto delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del d.p.r. 445/2000, inclusa la decadenza dai benefici acquisiti.

ART. 10 AUTOTUTELA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l'autotutela in relazione a sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nonché in relazione a cause di nullità ed annullabilità, senza che alcuna pretesa possa insorgere in capo ai richiedenti.

ART. 11 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche coperte e agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), si comunica che i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'Ente per le sole finalità istituzionali connesse all'espletamento della presente procedura concorsuale.

Il trattamento dei dati personali avverrà sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

ART. 13 – PUBBLICAZIONE

Il presente bando unitamente ai sotto elencati allegati verrà pubblicato sul sito internet (www.comune.arborea.or.it) e all'albo pretorio on line del COMUNE e vi resterà per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande. Copia del bando e dei suoi allegati potrà essere ritirata presso gli Uffici Comunali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dello sportello protocollo.

ART. 14 – RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

E' possibile richiedere chiarimenti sul presente bando all'Ufficio Tecnico negli orari d'ufficio (martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, tel. 0783/8033203), ovvero inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: msaba@comunearborea.it.

ART. 15 – ALLEGATI

Allegato A: modello di domanda di partecipazione;

Allegato B: modello dichiarazione requisiti;

Allegato C: modello assolvimento marca da bollo (nel caso di presentazione istanza tramite pec);

Allegato D: modello procura alla firma e/o alla trasmissione via pec.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Ing. Giovanni Paolo Enna

Giovanni Paolo Enna



